

Rapporto al messaggio 4175

Della Commissione della legislazione sul messaggio 19 ottobre 1993 concernente la modifica del Codice di procedura civile

Il Consiglio di Stato, con il suo messaggio del 19 ottobre 1993, ha voluto apportare delle modifiche al codice di procedura civile al fine di snellire e semplificare la trattazione delle cause. In sostanza, si è desiderato introdurre alcuni correttivi per agevolare l'attività delle Preture.

Ciò detto, tale messaggio non ha retto all'esame commissionale in tutta la sua interezza. Infatti, sia sulla base dei suggerimenti raccolti dai Pretori e dai Giudici di Pace come dalle discussioni dei Commissari, si è deciso per il mantenimento, in alcuni casi, delle norme attualmente vigenti.

Tale decisione è da ricollegarsi al fatto che non tutte le norme contenute nella novella legislativa sembrano permettere di poter raggiungere lo scopo che ci si era prefissati con il messaggio dipartimentale. Anzi, si è constatata la possibilità di creare un aggravio di lavoro e di complicare le procedure.

Per meglio comprendere quanto scaturito dai lavori commissionali, gli articoli presentati nel messaggio del Consiglio di Stato saranno discussi singolarmente.

Art. 136 cpv. 2, 3 e 4

La Commissione, seguendo quanto emerso durante i propri lavori e da quanto sollevato dai Giudici di Pace e dai Pretori, ha ritenuto opportuno mantenere l'attuale normativa. Infatti, pur comprendendo lo spirito del nuovo capoverso 2 si è concluso che i rinvii dell'ultima ora non potranno mai essere evitati; e questo nemmeno introducendo un termine per presentare la richiesta di rinvio.

Inoltre, tale norma potrebbe avere l'effetto perverso di permettere alla controparte di avvalersi di una pretesa inosservanza del termine, complicando e prolungando l'esame della causa. Ciò detto, la Commissione ha comunque ritenuto necessario introdurre il concetto di "tempestività" al capoverso 1 e di "intempestività" al secondo capoverso dell'attuale art. 136 per sottolineare l'impegno di diligenza richiesto alle parti.

Art. 180 cpv. 1

Questa nuova norma permette, in pratica, di restituire all'udienza preliminare il suo vero valore. Attualmente, tale istituto risulta essere subito e ridotto nel suo contenuto mentre esso deve invece permettere al Giudice di poter prendere atto dei motivi a fondamento delle prove indicate e richieste dalle parti. Il Pretore potrà così decidere con piena cognizione di causa evitando di assumere delle prove ininfluenti, offerte dalle parti con il solo intento di prolungare la durata della causa.

Art. 182 cpv. 4, 5 e 6

La Commissione ha ritenuto di mantenere l'attuale normativa, seguendo anche i pareri espressi in tal senso dai Pretori. Occorre infatti ricordare che nel caso di audizione di numerosi testi è impossibile pretendere che la relativa udienza sia tenuta sull'arco di diversi giorni. D'altronde, spesso accade che i testi stessi abbiano a comunicare solo con leggero anticipo o anche il giorno stesso dell'audizione, la loro assenza. In questi casi, forzosamente, l'udienza deve essere rinviata ad altra data. Questa Commissione suggerisce piuttosto di meglio pianificare tempi di audizione cercando di riunire il maggior numero di testi in una sola udienza (34-5) adattando volta per volta il tempo che sarà dedicato a ciascun testimone.

Art. 207 cpv. 2 e 3 (nuovi)

Questa modifica è considerata opportuna e necessaria da parte della scrivente Commissione. In tal modo si potrebbero conoscere già all'udienza preliminare le indicazioni e le motivazioni alla base della domanda di edizione e le parti

potranno presentare e discutere immediatamente le eventuali opposizioni. Infine, potranno essere accelerati i tempi per l'emanazione dell'ordinanza su tale istanza poiché essa sarà decisa contemporaneamente all'ordinanza sulle prove.

Art. 211 cpv. 2 e 3 (nuovo)

La Commissione non ha particolari osservazioni in merito all'introduzione del secondo capoverso dell'art. 211 CPC. Per contro, vi sono state discussioni in merito al contenuto del capoverso 3 di detta norma. Ci si è infatti chiesto se sia corretto o meno assegnare un termine al terzo per presentare le sue osservazioni; in particolare resta aperta la questione a sapere chi deciderà un'eventuale opposizione formulata da un terzo.

Art. 233 cpv. 4 (nuovo)

L'unica osservazione relativa a questo nuovo capoverso è il suggerimento ai Pretori di voler convocare i testi con un certo anticipo così che essi possano giustificare per tempo la loro assenza.

Art. 252 cpv. 2

La Commissione ritiene di lasciare al Giudice la facoltà di decidere, per ordinanza, se dopo l'effettuazione di una delucidazione scritta può ancora essere accolta la richiesta di un'ultima delucidazione orale o scritta. Si potrebbe in tal modo evitare un procrastinarsi dei tempi istruttori impedendo alle parti di proporre continue delucidazioni a mero scopo defatigatorio.

Art. 266 cpv. 3

La Commissione si è chiesta se mantenere o meno l'istituto del giuramento decisorio, che appare ormai essere superato quale mezzo di prova. Ciò detto, si è comunque deciso di mantenere tale istituto con le modifiche proposte dal Consiglio di Stato.

Art. 294 cpv. 2 e 295

La Commissione approva l'introduzione di queste modifiche che permetteranno lo snellimento dell'esame delle cause e, quindi di poter avere in tempi brevi l'emanazione del giudizio pretorile. In particolare, la Commissione rileva che l'abolizione della seconda udienza avrà effetti più che positivi sui tempi di durata delle procedure, in particolare per quelle inappellabili o di rigetto dell'opposizione.

Art. 299a (nuovo)

La Commissione comprende i motivi alla base dell'introduzione di questa norma nel nostro CPC. Tuttavia, essa non ritiene di potervi aderire. I motivi a fondamento di tale decisione sono evidentemente legati alle aspettative del cittadino nei confronti della giustizia. La parte convenuta che non si presenta all'udienza, pur dimostrando scarso interesse agli esiti della procedura, ha comunque diritto ad una motivazione, anche sommaria, del giudizio pretorile. Il termine di 10 giorni per richiedere la motivazione scritta della sentenza potrebbe, tra l'altro, anche essere utilizzato in grande misura dalle parti: uno sgravio di lavoro dei Giudici di prima istanza non appare così essere sufficientemente comprovato. Inoltre con l'introduzione di tale norma si obbliga il Pretore alla resa di un giudizio molto più approfondito ed esteso, poiché questo potrebbe essere impugnato in Cassazione o in Appello.

Art. 387 cpv. 1 e 387a (nuovo)

Preliminarmente si osserva che l'introduzione dell'art. 387a CPC apporta delle necessarie modifiche all'art. 387 per quanto attiene a quelle procedure per le quali le parti devono essere sentite. Per questo motivo le due norme vengono esaminate congiuntamente.

La Commissione non ritiene di poter aderire all'introduzione dell'art. 387a CPC per i seguenti motivi:

- la LEF prevede espressamente che le parti devono essere citate per il contraddittorio, vale a dire che la proposta dipartimentale già si urta al diritto federale (art. 84 LEF);
- la procedura di rigetto permette di assumere altre prove oltre ai documenti (es. il richiamo atti); nel caso in cui il

convenuto faccia uso di un tale mezzo l'udienza è d'obbligo, pena la violazione del diritto di essere sentito;
- la lesione del diritto di essere sentito si verifica pure quando l'attore vorrebbe formulare eccezioni o produrre nuovi documenti sulla base degli atti di parte convenuta.

Inoltre, l'introduzione della citata nuova norma non porta uno snellimento della procedura in tema di rigetto dell'opposizione, con conseguente sgravio dell'attività lavorativa dei Pretori. Anzi, essa ne accentua il carico sia per il Giudice che per la sua cancelleria.

Basti prendere ad esempio i dati relativi ad una sola Pretura (Locarno-città) in questo ambito per gli ultimi 3 anni.

Anno	Ist. presentate	Sentenze	Opp. e ist. rit.
1991	497	251	208
1992	612	333	233
1993	619	334	276

Questi dati permettono di evidenziare come vi sia poca differenza percentuale tra le sentenze pronunciate e le procedure ritirate o definite durante o dopo l'udienza in contraddittorio. Il che significa che l'udienza permette alle parti di giungere ad un accordo, ciò che invece è escluso con la novità proposta dal Consiglio di Stato.

Questa Commissione propone pertanto di mantenere l'attuale normativa in ambito di rigetto dell'opposizione.

Art. 394 cpv. 4 (nuovo)

Valgono le osservazioni già espresse per l'art. 182 CPC.

Art. 418

Valgono le stesse osservazioni già formulate per l'art 295 CPC nuovo.

* * * * *

Fatte queste osservazioni, la Commissione della legislazione invita il Gran Consiglio ad approvare l'annessa modifica di legge.

Per la Commissione della legislazione:

Marisa Alfier, relatrice
Agustoni C. - Agustoni E. -
Bernasconi Benito- Bizzozero -
Bobbià - Brunoni - Catenazzi -
Fiori - Lepori Colombo - Marzorini -
Merlini - Staffieri - Verda.

Disegno di

Codice di procedura civile del 17 febbraio 1971; modifica

**Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino**

- visti il messaggio 19 ottobre 1994 n. 4175 del Consiglio di Stato e il rapporto 11 novembre 1994 n. 4175R della Commissione della legislazione;

decreta:

I.

Il Codice di procedura civile del 17 febbraio 1971 é così modificato:

Art. 136 cpv. 1 e 2

1 La parte o il suo patrocinatore può chiedere tempestivamente il rinvio della udienza se impedita per motivi gravi, in particolare per malattia, per infortunio, per servizio militare, per impegni parlamentari o per comparsa avanti ad altro tribunale.

2 Il giudice respinge l'istanza di rinvio se la ritiene non giustificata, intempestiva o incompatibile con le necessità del proseguimento del processo

Art. 180 cpv. 1

1 Le parti notificano le prove nei limiti dell' art. 78 cpv. 2 ed indicano i fatti per i quali viene chiesta l' assunzione; il giudice interroga le parti per stabilire se tali fatti siano contestati.

Art. 207 cpv. 2 e 3 (nuovi)

2 La parte che chiede l' edizione, deve fornire queste indicazioni al giudice in sede di udienza preliminare; la controparte discute l' istanza seduta stante.

3 Il giudice decide l' istanza contemporaneamente all' ordinanza sulle prove, tranne nel caso di edizione da parte di terzi.

Art. 211 cpv. 2 e 3 (nuovo)

2 La domanda di edizione in forma scritta deve essere prodotta al giudice in un numero di copie sufficiente al più tardi all' udienza preliminare; essa va intimata alla controparte e al terzo e deve essere formulata giusta l' art. 207 CPC.

3 La controparte discute l' istanza seduta stante. Al terzo viene assegnato un termine non superiore a 20 giorni per formulare le proprie osservazioni.

Art. 233 cpv. 4 (nuovo)

4 Il teste impedito a comparire per malattia, servizio militare o altro motivo grave deve giustificare la sua assenza al giudice in forma scritta non appena ricevuta la citazione o conosciuto l' impedimento.

Art. 252 cpv. 2

2 Il giudice assegna loro un termine improrogabile non superiore a 15 giorni, per chiederne la completazione o la delucidazione orale o scritta; la completazione o la delucidazione scritta del referto escludono l' audizione del perito.

Art. 266 cpv. 3

3 Il giuramento é prestato nella forma seguente, quando si riferisce ad un fatto personale della parte che giura:
- giuro davanti a Dio onnipotente essere vero (o non essere vero) che ... (segue la formula contenente il fatto).

Art. 294 cpv. 2

2 Essi si spiegano oralmente, espongono i fatti e le loro ragioni, propongono le domande, producono i documenti che non fossero già stati allegati con l' istanza e indicano i mezzi di prova di cui intendono valersi; tutte le eccezioni devono essere proposte cumulativamente con il merito.

Art. 295

1 Se le parti, o una di esse, non compaiono all' udienza, il giudice procede nella lite giudicando in base all' istanza ed alle prove addotte; la citazione deve rendere edotte le parti sulle conseguenze della mancata comparsa.

2 Abrogato.

Art. 387 cpv. 1

1 Nei casi in cui le parti devono essere sentite (art. 77, 153, 168, 181, 190, 301d, 304, 315, 316, e 317m) della legge federale sull' esecuzione e sul fallimento, vengono citate a comparire entro breve termine.

Art. 418

Per quanto non stabilito diversamente nel presente titolo, sono applicabili l' art. 295 cpv. 1 in caso di mancata comparsa e gli art. 389 e segg. che regolano la procedura accelerata (Titolo III, capitolo 1).

II.

1 Trascorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge é pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

2 Il Consiglio di Stato ne fissa la data dell' entrata in vigore.